

INTEGRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI OPERATIVE E DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE  
TURISTICO SIR-TUR

MODALITÀ ATTUATIVE DI TENUTA E GESTIONE DEL REGISTRO REGIONALE  
DELLE STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE



**PREMESSA**

La Legge Regionale 17 dicembre 2018, n. 57, integrando la Legge Regionale n. 49/2017, ha istituito il "Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere" che attribuisce il Codice Identificativo di Struttura (CIS) al fine della conoscenza e della mappatura dell'offerta turistica regionale quale presupposto per una utile ed efficace attività di programmazione e sviluppo del settore.

Al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta delle strutture non alberghiere, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato, devono indicare apposito codice identificativo di struttura (CIS) di ogni singola unità ricettiva.

La norma cui è fatto riferimento stabilisce inoltre che "i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività dei soggetti di all'art. 11, comma 1, della presente legge, pubblicano il CIS sugli strumenti utilizzati".

I soggetti destinatari della norma (Capo II bis, articolo 10 Bis) sono "tutte le strutture turistiche ricettive non alberghiere tra cui sono compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

A tali fini per "locazioni turistiche" si intendono "gli alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità esclusivamente turistiche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 9 dicembre 1998, n. 431" e sono, per tale ragione, definite quali "strutture ricettive non alberghiere".

Sono pertanto escluse dal novero dei soggetti destinatari le strutture turistiche ricettive alberghiere (Il cui elenco è contenuto nell'art. 3 della l.r. 11/1999 e quelle disciplinate dalla l.r. 17/2011) e le attività turistico ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione (art. 48, comma 1, lettera a) e b) della l.r. 11/1999).

L'Art. 10 ter, comma 2, della predetta legge regionale n. 57/2018 prevede che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, la Giunta regionale disciplini le "modalità attuative e di gestione del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere".

Il presente documento regionale di indirizzo attuativo e gestionale costituisce anche il manuale operativo-informativo con il quale la Giunta regionale intende fornire agli operatori e agli enti locali interessati, le modalità per l'espletamento delle attività relative al "Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere" e all'attribuzione del "Codice identificativo di struttura" (CIS).

a) *Le normative e i provvedimenti regionali disciplinanti il Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere.*

Il Registro risulta disciplinato nell'ordinamento regionale dai seguenti atti:

- Legge Regionale n. 57/2018 "Integrazione alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici)" che, integrando la Legge Regionale n. 49/2017, ha istituito il "Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere" che attribuisce il Codice Identificativo di Struttura (CIS).

b) *Il Digital Management System (DMS) della Regione Puglia*

La Regione Puglia, nell'ambito dell'innovazione, sostenibilità e promozione delle tematiche turistico-culturali, si sta dotando di un "Ecosistema digitale, a livello regionale, del Turismo e della Cultura" finalizzato a contribuire a colmare il "digital divide" che coinvolge gli operatori del settore rispetto ai principali partner europei.

L'ecosistema nasce con l'obiettivo di superare l'approccio a "silos" storicamente adottato dalla Pubblica amministrazione e di favorire la realizzazione di un vero e proprio sistema informativo della Pubblica Amministrazione che vede le esigenze dei cittadini e delle imprese come punto di partenza per l'individuazione e la realizzazione di servizi digitali moderni e innovativi (servizi di front office).

Tale processo di evoluzione coinvolge anche il DMS della Regione Puglia, candidato a diventare l'unico punto di accesso a tutti i servizi dell'ecosistema: l'operatore accederà a tutti i servizi digitali turistico-culturali da un'unica porta d'ingresso, con un'unica utenza, tramite l'indirizzo web [www.dms.puglia.it](http://www.dms.puglia.it).

## **IL REGISTRO REGIONALE DELLE STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE E IL CODICE IDENTIFICATIVO DI STRUTTURA (CIS)**

La L.R. 57/2018 ha istituito il "Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere" che attribuisce il Codice Identificativo di Struttura (CIS).

Il CIS è un codice alfanumerico che identifica univocamente la struttura all'interno del territorio regionale.

Il CIS viene attribuito automaticamente dai servizi digitali del DMS, secondo le modalità descritte successivamente, e resta associato alla struttura per tutta la durata dell'attività, salvo i casi di revoca descritti successivamente.

Il Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere è un elenco, a formazione progressiva e aggiornato quotidianamente, contenente tutte le strutture ricettive non alberghiere tra cui sono compresi anche gli alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità esclusivamente turistiche.

Per ogni struttura, l'elenco riporta i dati della struttura oggetto di offerta locativa e il relativo CIS con la data di attribuzione.

Il Registro sarà reso disponibile, a tutti i soggetti autorizzati, all'interno del DMS, all'indirizzo [www.dms.puglia.it](http://www.dms.puglia.it).

L'art. 10 *quater* della L.R. 57/2018 obbliga tutti i soggetti destinatari (art. 10 *bis*) a riportare il CIS in tutti gli scritti o stampati o supporti digitali utilizzati a scopo di pubblicità, promozione o commercializzazione dell'offerta ricettiva.

Per effetto dello stesso articolo, anche i soggetti che effettuano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività dei soggetti destinatari, devono pubblicare il CIS sugli strumenti utilizzati.

### **I SOGGETTI COINVOLTI**

Di seguito i soggetti interessati dall'applicazione della L.R. 57/2018:

1. I gestori delle strutture ricettive extra-alberghiere, come definite agli artt. 14, 23, 39, 41, 43 della L.R. 11/1999, dalla L.R. 42/2013, dalla L.R. 27/2013;
2. Coloro che locano, in tutto o in parte, alloggi per finalità esclusivamente turistiche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della l. 431/1998;
3. i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività dei soggetti di cui ai punti 1 e 2;
4. i Comuni territorialmente competenti;
5. la Sezione regionale competente in materia di Turismo che sovrintende, emana direttive e monitora l'attuazione della normativa regionale in materia;
6. Pugliapromozione che provvede materialmente alla tenuta del registro, alla gestione, alla manutenzione tecnica operativa e alla elaborazione dei dati.

### **FUNZIONALITA' SPECIFICHE PER LE STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE**



Sono definite strutture ricettive extra alberghiere, ai fini della L.r. 57/2018:

- i villaggi turistici, i campeggi, le mini-aree di sosta, gli ostelli della gioventù, le residenze turistiche o residence, la case e appartamenti per vacanza, le case per ferie, gli esercizi di affittacamere (artt. 14, 23, 39, 41 e 43 della L.R. 11/1999);
- le attività agrituristiche con ricettività (L.R. 42/2013);
- le attività ricettive di Bed and Breakfast, sia a conduzione familiare sia in forma imprenditoriale (L.R. 27/2013).

A decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento, il sistema provvede automaticamente ad attribuire alle strutture ricettive già registrate al DMS il Codice Identificativo di Struttura (CIS), che sostituisce eventuale altro codice attribuito in precedenza, e ad inserire ognuna di essa nel Registro Regionale delle Strutture Ricettive Non Alberghiere.

Tale CIS resterà associato alla struttura per tutta la durata dell'attività: verrà sostituito automaticamente da un nuovo codice solo in caso di cambio di tipologia e/o di sotto-tipologia e/o di classificazione e sarà revocato automaticamente in caso di cessazione dell'attività.

Il CIS sarà riportato, a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, sulla Comunicazione dei Prezzi e dei Servizi (CPS) in corso di validità, che dovrà essere opportunamente stampata dall'operatore turistico.

Il CIS sarà ricavabile anche attraverso la funzionalità "Ottieni CIS" disponibile nell'Area Riservata del DMS.



I titolari delle strutture ricettive extra alberghiere che iniziano l'attività successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento, dovranno innanzitutto registrare l'attività all'interno del DMS. Quindi, a esito positivo delle istruttorie condotte dal Comune territorialmente competente e dall'ARET Pugliapromozione, dovranno compilare la Comunicazione dei Prezzi e dei Servizi (CPS): in caso di valutazione positiva e quindi di Validazione della CPS, verrà anche attribuito il CIS e la struttura sarà inserita nel Registro.

### FUNZIONALITA' SPECIFICHE PER LE "LOCAZIONI TURISTICHE"

I soggetti titolari dell'offerta locativa di cui alle locazioni turistiche definite dal comma 2 dell'art. 10 bis della L.R. 57/2018, sono tenuti, a partire dal 1° marzo 2020, ad effettuare la registrazione della struttura/strutture offerta in locazione all'interno del DMS.

Procedura di registrazione:

1. Per prima cosa, occorre accedere al DMS, all'indirizzo [www.dms.puglia.it](http://www.dms.puglia.it) Viene visualizzata una schermata simile alla seguente:



2. In coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale, la registrazione e l'accesso al DMS vengono effettuati attraverso il sistema SPID – livello 2 (persona/cittadino). E' sufficiente cliccare sulla voce ACCEDI O

REGISTRATI CON SPID, selezionare il proprio fornitore SPID (Identity Provider) tra quelli elencati e seguire la procedura di accesso specifica.

3. Terminata la fase di accesso SPID, si atterra nell'Area Riservata, dove sono presentati tutti i servizi digitali disponibili per l'utente in qualità di Cittadino.
4. All'interno dell'Area Riservata, occorre cliccare su "Aggiungi locazione turistica".
5. Viene visualizzata la sezione parzialmente precompilata dei dati anagrafici del titolare dell'offerta locativa. Occorre inserire i dati richiesti, indicando se si stanno inserendo i dati relativi ad una "persona fisica" o ad una "persona giuridica".
6. Cliccando su Prossimo passaggio occorre compilare i campi relativi all'immobile.
7. Infine, nel passaggio successivo, occorre aggiungere i dati relativi alla eventuale denominazione dell'attività, al numero di posti letto, camere e bagni, all'eventuale accessibilità per disabili e al periodo di locazione (annuale o stagionale).
8. Dopo aver cliccato su "Invia Registrazione", la locazione turistica risulterà registrata nel DMS.
9. Al termine, il sistema attribuirà il CIS, rilasciando attestazione di avvenuta registrazione, e l'attività sarà inserita nel Registro.

Il Gestore dell'Offerta locativa può recuperare il CIS attraverso la funzionalità "Ottieni CIS".

Periodicamente, il Gestore dell'Offerta locativa riceverà una mail con la richiesta di confermare l'esercizio dell'attività. In ogni caso, il CIS continuerà ad essere associato all'attività fino ad esplicita revoca da parte del Gestore, che può essere richiesta attraverso la funzionalità "Revoca CIS".

### FUNZIONALITA' SPECIFICHE PER I COMUNI E LE FORZE DI POLIZIA

L'art. 10 *quinquies* della L.R. 57/2018 attribuisce ai Comuni territorialmente competenti le funzioni di vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative.

A tal fine, ogni Comune, previa registrazione, potrà accedere al DMS e consultare il Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere.

Analogamente, potranno accedere al DMS e consultare il registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere, previa registrazione, le forze di Polizia che ne facciano richiesta.

### VIGILANZA E CONTROLLO

Le funzioni di vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative (art. 10 quinquies) sono esercitate dai **Comuni** territorialmente competenti, ferme restando la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e dell'autorità sanitaria nei relativi settori, sia in via autonoma, nell'ambito dei poteri attribuiti dalla vigente legislazione, che su impulso della Sezione regionale competente in materia di turismo.

La Sezione regionale competente in materia di turismo sovrintende alle funzionalità del DMS e del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere anche attraverso il monitoraggio dell'attività svolta dai Comuni territorialmente competenti per contrastare forme illegali di ospitalità verificando il rispetto degli obblighi di cui al Capo II bis della l.r. 49/2017 e ss.mm.ii..



## SANZIONI E REGIME SANZIONATORIO

La legge, salva l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni normative, allo scopo di scoraggiare inadempimenti agli obblighi stabiliti, prevede delle sanzioni amministrative a carico dei soggetti inadempienti.

In dettaglio:

- Le strutture non alberghiere che non ottemperano correttamente ovvero che contravvengono all'obbligo di riportare il CIS o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggette alla sanzione pecuniaria da euro 500,00 (Cinquecento) a euro 3.000,00 (Tremila) per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata;
- I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività delle strutture non alberghiere, che contravvengono all'obbligo di pubblicare il CIS o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 250,00 (Duecentocinquanta) a euro 1.500,00 (Millecinquecento) per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata. Il CIS deve essere esplicitamente richiesto alla struttura non alberghiera, che deve obbligatoriamente fornirlo pena la mancata pubblicazione dell'offerta locativa, e deve essere fedelmente pubblicato senza alterazioni del contenuto.

Il procedimento volto all'applicazione delle sanzioni amministrative trova disciplina nella legge n. 689 del 1981, *Modifiche al sistema penale*, in particolare nel capo I (*Sanzioni amministrative*), sezione I (*Principi generali*) e II (*Applicazione*).

Per quanto riguarda i principi generali, si tratta delle disposizioni (artt. 1-12) relative al principio di legalità, alla responsabilità dell'illecito, al concorso di persone nell'illecito e alla reiterazione dello stesso, nonché ai limiti minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie.

Per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni amministrative, ci si riferisce in particolare alle disposizioni contenute negli articoli 13 e successivi.

Il rinvio alla legge n. 689 del 1981 vale anche come parziale attuazione del principio generalmente contemplato dall'ordinamento statale in materia che stabilisce - a fronte dell'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria - la possibilità di definire il procedimento mediante il **pagamento** - anche **rateizzato** - di un **importo pari alla metà** della sanzione irrogata.

Si ricorda, infatti, che l'**articolo 16 della legge n. 689 del 1981** consente il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla somma minore tra:

- la **terza parte del massimo della sanzione prevista** per la violazione commessa;
- il **doppio del minimo della sanzione edittale** oltre alle spese del procedimento, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Quanto alla rateizzazione, l'**articolo 26** della legge n. 689 prevede che l'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria possa disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in **rate mensili da tre a trenta**; ciascuna rata non può essere inferiore a euro 15,00. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

## ENTRATA IN VIGORE

L'obbligo di indicare o di pubblicare il Codice identificativo di struttura (CIS) per ogni singola unità ricettiva pubblicizzata con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato decorre dal 1° giugno 2020.

## ULTERIORI OBBLIGI NORMATIVI



### a) Trasmissione dati sulla movimentazione turistica.

L'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) conduce la rilevazione sul "Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi" (codice IST-00139), ovvero i dati relativi ad arrivi, partenze, presenze nonché le camere occupate rispetto alle camere disponibili, suddivisi per Regioni italiane e Stati stranieri;

La rilevazione è compresa tra le rilevazioni statistiche di interesse pubblico e quindi inserita nel Programma statistico nazionale attualmente in vigore approvato in ultimo con DPR 31 gennaio 2018 (Il Programma statistico nazionale è consultabile sul sito internet dell'Istat);

L'indagine si rivolge a tutte le strutture ricettive (alberghiere ed extra-alberghiere secondo la classificazione operata dall'Istat) operanti sul territorio nazionale e viene svolta in attuazione del Regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo.

Ai fini dell'indagine, l'Istat – ai sensi del d.lgs. n. 322 /1989 – si avvale degli Uffici di statistica delle Regioni e delle Province Autonome, in qualità di organi intermedi.

La Regione Puglia, quindi, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 6 settembre 1989 n. 322, a mente del quale "È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale" è tenuta a raccogliere le rilevazioni del movimento dei clienti nelle strutture ricettive presenti nel proprio territorio.

Sono sottoposti al medesimo obbligo (di fornire i dati), e non potrebbe essere diversamente, i soggetti privati per le rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale.

Costituiscono unità di rilevazione gli esercizi ricettivi, classificati per categoria e tipo di struttura (allegato 1 alla circolare Istat protocollo n. 0545168/19 del 11.03.2019) in conformità alla normativa nazionale e alle diverse normative regionali.

I dati statistici, oltre ad essere obbligatori per legge, sono informazioni fondamentali per pianificare le strategie territoriali per il turismo e per programmare la destinazione delle risorse e le attività di marketing. Tali attività richiedono però un livello di dettaglio maggiore rispetto a quello attualmente richiesto per l'assolvimento degli obblighi di raccolta statistica per tali motivi la Regione, attraverso il sistema SPOT, ha ridefinito il modulo di rilevazione statistica, includendo ulteriori dati oltre a quelli richiesti dai modelli ISTAT, nel rispetto del segreto statistico e delle norme sulla protezione dei dati personali.

Nel riferito contesto, la Legge Regionale n. 49/2017 "Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive od uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 136 del 4 dicembre 2017, ha disciplinato la materia della rilevazione dei dati sui flussi turistici. In particolare, prevede che:

- a) la rilevazione dei dati sui flussi turistici a fini statistici riguarda tutte le strutture turistiche ricettive di qualsiasi tipologia e classificazione;
- b) i titolari delle predette strutture ricettive, senza esclusione alcuna, sono tenuti a inviare i dati sul movimento turistico all'Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione, come nel passato, mediante l'apposito applicativo informatico denominato SPOT (Sistema Puglia per l'Osservatorio Turistico);
- c) la rilevazione dei dati sul movimento turistico avviene giornalmente e la trasmissione deve avvenire, inderogabilmente, entro il giorno 10 di ogni mese per la movimentazione relativa ai giorni del mese precedente;

- d) le funzioni di verifica della avvenuta trasmissione dei dati da parte delle strutture ricettive tramite il Sistema Puglia per l'Osservatorio Turistico sono esercitate dall'Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione;
- e) l'Agenzia Pugliapromozione provvede, nei termini indicati, all'estrazione dal sistema dell'elenco delle strutture inadempienti e successivamente a comunicarne gli esiti a ciascun Comune, in ragione della relativa competenza territoriale;
- f) le competenze in materia di vigilanza, controllo, contestazione e irrogazione delle sanzioni amministrative correlate agli obblighi di comunicazione sanciti dalla Lr. 49/2017, inerenti la trasmissione dei dati sui flussi turistici, sono attribuite ai Comuni (Polizia locale), che incamerano i proventi delle sanzioni irrogate
- g) il procedimento volto all'applicazione della sanzione amministrativa prevista nei confronti delle strutture inadempienti è disciplinato dalla l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).



Sintetizzando:

- a) la Regione Puglia è obbligata a fornire i dati richiesti per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale;
- b) il Programma statistico nazionale comprende la rilevazione sul "Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi" (codice IST-00139), ovvero i dati relativi al c.d. movimento turistico regionale;
- c) Pugliapromozione provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici relativi al flusso del movimento turistico regionale;
- d) la disciplina della rilevazione dei dati sul movimento statistico a livello regionale è stabilita dalla l.r. 49/2017;
- e) i titolari delle strutture ricettive (Unità di rilevazione) sono obbligati a trasmettere i dati richiesti;
- f) l'invio dei dati deve essere effettuato attraverso l'applicativo SPOT.

La disciplina dei dati sul movimento statistico è pertanto regolamentata ad entrambi i livelli normativi, statale e regionale, rispettivamente dal Dlgs 322/89 ai fini delle rilevazioni statistiche e dalla legge regionale 49/2017 per quelli della materiale raccolta dei dati e delle modalità di trasmissione ai fini dell'acquisizione.

In altre parole, per la rilevazione statistica in oggetto, è lo Stato che determina finalità, obiettivi e contenuti del Programma statistico nazionale, la cui realizzazione è affidata all'Istat, con poteri di indirizzo e coordinamento tecnico, che, per tale scopo, si avvale della collaborazione degli Uffici di statistica della Regione.

Ne discende che sono le norme statali e le disposizioni attuative dell'ISTAT a definire:

- il Campo di osservazione: raccogliere informazioni, per ciascun mese dell'anno e per ciascun comune, sugli arrivi e sulle presenze nelle strutture ricettive dei clienti residenti e non residenti in Italia, distinguendo i primi in base alla regione italiana di residenza e i secondi in base al Paese estero di residenza.
- Le Unità di rilevazione: gli "esercizi ricettivi", classificati per categoria e tipo di struttura in conformità alla normativa nazionale e alle diverse normative regionali.

Avuto riguardo a queste ultime, l'allegato 1 della circolare ISTAT prot. n. 0545168/19 dell'11.03.2019 classifica gli esercizi ricettivi in "esercizi alberghieri" ed "esercizi extralberghieri" a loro volta divisi in "esercizi complementari" e "alloggi privati in affitto" e questi ultimi in "Bed and breakfast" e "Altri alloggi privati" e in questi tutte le altre tipologie di alloggio privato in affitto, diverse dai Bed and Breakfast che, anche se non espressamente disciplinate dalle normative riguardanti gli esercizi ricettivi collettivi, sono contemplate dalle varie leggi regionali, ad esempio: camere in affitto in alloggi familiari in cui la sistemazione prevede la presenza del turista insieme alla famiglia che abitualmente occupa l'abitazione; appartamenti, ville, case, chalet e altri alloggi affittati interamente, come alloggio turistico e su base temporanea, da parte di famiglie ad altre famiglie o ad agenzie professionali.

In tale categoria (Altri alloggi privati) rientrano le locazioni turistiche intendendo per esse "gli alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità esclusivamente turistiche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della l. 431/1998" che trovano disciplina nella L.r. 57/2018. Discendone l'obbligo anche per queste tipologie di strutture della trasmissione dei dati relativi alla movimentazione turistica analogamente a quanto già avviene per le altre tipologie di strutture turistico ricettive.

## b) Obbligo di comunicazione delle persone alloggiate all'Autorità di Pubblica sicurezza.

Come è noto, l'obbligo di registrazione e comunicazione al Questore delle generalità degli alloggiati, previsto dall' art. 109 del TULPS, si rivolge a una variegata platea che ricomprende non solo gli operatori economici "tradizionali" del settore alberghiero, ma anche gli altri soggetti che compongono l' articolato panorama delle attività turistico-ricettive di natura para ed extralberghiera, ivi comprese le strutture ricettive all'aperto.

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha avuto modo di chiarire come il richiamato art. 109 si applichi non solo ai gestori professionali, cioè a coloro che agiscono nelle diverse forme di impresa conosciute dall'ordinamento (statale e regionale), ma anche a coloro che svolgono attività ricettive con carattere saltuario.

In tal senso, gli orientamenti formulati con la circolare Mininterno del 29 luglio 2005, n. 557, con cui è stato evidenziato che il richiamato articolo riconduce sotto il proprio ambito di applicazione anche le "strutture di accoglienza non convenzionale", categoria "aperta", nella quale devono ricomprendersi anche gli esercizi di bed and breakfast, indipendentemente dal fatto che le prestazioni ivi erogate abbiano un carattere professionale o occasionale.

La successiva circolare Mininterno del 26 luglio 2015, n. 4023, ha altresì precisato che all'obbligo in parola soggiace anche la locazione per usi turistici o altri scopi di appartamenti (ammobiliati o meno) per periodi di tempo più o meno brevi. Ciò nella considerazione che tali rapporti di locazione riuniscono i due tratti essenziali delle attività ricettive e cioè: l'offerta al pubblico di una prestazione alloggiativa e la finalità di lucro, con la conseguenza che essi non sono, dal punto di vista della legislazione di pubblica sicurezza, diversi dai servizi resi dalle case e dagli appartamenti per vacanze, nonché dalle altre strutture non convenzionali considerate dal ripetuto art. 109.

L'art. 19-bis del D.L. n. 113/2018 viene, adesso, a confermare l'esattezza di questa lettura, stabilendo che l'art. 109 TULPS si interpreta nel senso che gli obblighi qui citati si applicano ai soggetti che cedono, in locazione o in sub-locazione, immobili con contratti della durata inferiore a trenta 30 giorni.

L'intervento normativo, atteso il tenore generale della sua formulazione, viene a ricomprendere sotto il proprio ambito di operatività tutte le cessioni di immobili o parti di essi, per periodi infra-mensili, che avvengono sulla base di rapporti locatizi, suscettibili di iscriversi nelle tipologie negoziali di cui agli artt. 1571 e 1594 c.c..

Continuano, invece, ad essere sottratti agli obblighi di cui all'art. 109 le cessioni della predetta durata che avvengono a titolo di liberalità o sulla base di rapporti di carattere gratuito.

Si ricorda, inoltre, che il D.M. 7 gennaio 2013 prevede che la trasmissione deve avvenire obbligatoriamente attraverso mezzi informatici o telematici previa abilitazione all'inserimento dei dati nel sistema informatico rilasciata dalla Questura territorialmente competente.

Si ricorda, inoltre, che la violazione degli obblighi di registrazione e comunicazione degli alloggiati è punita, a titolo di contravvenzione, con la sanzione prevista dall'art. 17 TULPS (Cass. Pen. 14 novembre 2008, n. 42565).

## c) Imposta di soggiorno.

L'imposta di soggiorno è disciplinata dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale".

In particolare "**I comuni** capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte **possono istituire**, con deliberazione del consiglio, **un'imposta di soggiorno** a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, **da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo**, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito **e' destinato** a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali" e ulteriormente "i comuni, con proprio **regolamento** da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente



rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre **ulteriori modalità applicative del tributo**, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Nel contempo, l' articolo 4 del DL n° 50/2017 presume che per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Il comma 5-ter del medesimo decreto prevede che: "Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale".

Conseguentemente i titolari dell'offerta locativa sono tenuti a riscuotere l'imposta di soggiorno e a riversarla al Comune secondo le modalità prescritte dalla regolamentazione comunale applicabile.



Il presente allegato è composto  
da n. 9 facciate

IL DIRIGENTE della SEZIONE TURISMO  
Dott. Patrizia GIANNONE



Allegato unico alla deliberazione

n. *22* del *09* 13 GEN. 2020 facciate *(move)*

Il Segretario della G.R.

*Avv. Silvia Piemonte*

Il presente allegato è composto da facciate

REGIONE PIEMONTE  
DIREZIONE REGIONALE TURISMO